COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA

N. 67 DEL 17-09-19

Ufficio: TECNICO

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE SU VIA TRIESTINA (S.S. 14) E VIA MARCONI (ROTATORIA ESSO) - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO DI TUTTI I VEICOLI SULL'AREA A PARCHEGGIO INTERESSATA DAI LAVORI, COMPRESA TRA VIA ROSSINI E VIA VERDI

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Vista la delibera della Giunta Comunale n. *70* del *08/05/2019* relativa all' approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di adeguamento dell'intersezione su via Triestina (S.S. 14) e via Marconi (Rotatoria denominata Esso);

Vista la determinazione n. 410 del 8.7.2019, con la quale i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa Costruzioni Fabris Ambrogio srl con sede a Cimolais (PN);

Vista la richiesta inoltrata in data 13/09/2019 da parte della ditta esecutrice i lavori di richiesta di emissione di apposita ordinanza per la chiusura dell'area a parcheggio compresa tra le vie Rossini e Verdi, interessata dai lavori di adeguamento dell'intersezione e riqualificazione del parcheggio, con modifica della viabilità e deviazione del traffico proveniente dal centro capoluogo su via Marconi ed il raggiungimento del Supermercato Maxi (come da planimetria allegata all'istanza) ;

Ritenuto opportuno chiudere al traffico veicolare l'area in questione unitamente all'emanazione del dell'ordinanza di divieto di sosta sull'area sopra individuata per il tempo necessario alla realizzazione dell'opera, consentendo il transito ai soli veicoli necessari alle operazioni di realizzazione dell'opera ;

Sentito in merito il Comando Polizia Locale;

Visti gli artt. 6-7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo codice della strada) e il D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 (regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli Uffici;

Visto il Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 ed in particolare l'art.107;

ORDINA

per le ragioni citate in premessa, **nel periodo compreso tra il 19.09.2019 e il 25.10.2019, e comunque fino alla fine dei lavori, verrà istituito un divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta,** *dell'area a parcheggio compresa tra le vie Rossini e Verdi, interessata dai lavori in oggetto*, ad eccezione dei veicoli necessari alle operazioni di realizzazione dell'opera, al fine di permettere alla ditta Costruzioni Fabris Ambrogio srl con sede a Cimolais (PN), l'esecuzione dei lavori in parola, con le precisazioni che vengano rispettate le norme del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada - di cui all' articolo 21, nonché quelle del relativo regolamento di esecuzione di cui agli articoli dal 30 al 43.
In particolare si prescrive quanto sotto descritto:

- Che venga apposta la segnaletica prevista dal Codice della Strada al fine di vietare il transito e la sosta di tutti i veicoli (con rimozione coatta) e pedoni;
- Che tutta la segnaletica inerente obblighi divieti e limitazioni dovrà essere apposta almeno 48 ore prima della sua efficacia, e che di tale apposizione venga data immediata comunicazione all'Area Tecnica Settore LL.PP. e al Comando di Polizia Locale del Comune di Musile di Piave. Si ricorda che in caso di mancata installazione della segnaletica prescritta almeno 48 ore prima della sua validità, non potranno essere presi provvedimenti ai sensi del CdS;
- Che il cantiere, ovvero la zona dei lavori, sia opportunamente delimitata a norma di legge, e che sia ben visibile sia nelle ore diurne che notturne;
- Che i lavori in corso vengano debitamente segnalati al traffico veicolare e ai pedoni, garantendo a questi ultimi il transito in sicurezza, creando all'occorrenza percorsi idonei;
- Che per la presenza dei veicoli operativi fermi, o in movimento sulla strada, vengano rispettate, oltre alle norme del C.d.S., in particolare quelle di cui all'articolo 38 (veicoli operativi) del regolamento di esecuzione del codice della strada;
- Che ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento di esecuzione del CdS, coloro che operano in prossimità della delimitazione del cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, siano visibili, sia di giorno che di notte, mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti;
- Dovrà essere sempre garantita la possibilità di transito ai veicoli dei residenti e ai mezzi di soccorso, lasciando lo spazio sufficiente, o garantendo la celere rimozione degli ostacoli al passaggio dei veicoli di soccorso,
- al termine dei lavori venga ripristinata la normale viabilità.

Al personale dell'Ufficio di Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, di attivarsi per la–vigilanza e per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali appositi, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992;

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990 e s.m.i. si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Tecnica;

La circolazione del traffico autorizzato dovrà essere garantita in sicurezza direttamente la ditta Costruzioni Fabris Ambrogio srl con sede a Cimolais (PN), tramite:

- l'apposizione a suo carico della necessaria segnaletica stradale (lavori in corso; divieto di transito,....), secondo quanto previsto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- l'utilizzo di personale a terra (movieri) ovvero di adeguato impianto semaforico quando necessario.

DISPONE

Che la ditta *Costruzioni Fabris Ambrogio srl con sede a Cimolais (PN)* è responsabile per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi all'interno dell'area d'intervento in oggetto durante l'orario di lavoro, sollevando altresì l'Amministrazione Comunale da ogni onere e/o responsabilità in merito;

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla ditta Costruzioni Fabris Ambrogio srl con sede a Cimolais (PN); alla ditta IFAF Spa di Noventa di Piave (sub-appaltatrice i lavori)
- al Comando di Polizia Locale; al Servizio Scuola del Comune di Musile di Piave; ai Carabinieri di San Donà di Piave; all'Ospedale Civile di San Donà di Piave; ai Vigili del Fuoco; a VERITAS; ad ATVO.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale e ne sia comunque data pubblicità alla cittadinanza

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE (Venezia)

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Dott. Urb. Francesco Bergamo